



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 30 del 11-04-2020

OGGETTO: ULTERIORI PROROGA ORDINANZA SINDACALE 15 DEL 20/03/2020 AI SENSI DEL DPCM 10 APRILE 2020 - TEMPORANEE MISURE DI PREVENZIONE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITA' MOTORIA E PRATICHE LUDICO-SPORTIVE ALL'APERTO.

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020 n. 45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità e d'urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dell'articolo 50 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267";

Visto il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Richiamati i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020 e dell'1/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Richiamate:

- la propria precedente ordinanza n. 15 del 20/03/2020 "TEMPORANEE MISURE DI PREVENZIONE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITA'

MOTORIA E PRATICHE LUDICO-SPORTIVE ALL'APERTO" con la quale veniva sospesa, su tutto il territorio comunale, qualsiasi pratica sportiva, ludica, ricreativa e ogni attività motoria svolta all'aperto, in luoghi pubblici, anche in forma individuale, fino al 3 aprile c.a.;

- la successiva ordinanza n. 23 del 3/04/2020 "TEMPORANEE MISURE DI PREVENZIONE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA COVID-19. SOSPENSIONE ATTIVITA' MOTORIA E PRATICHE LUDICO-SPORTIVE ALL'APERTO" con la quale veniva sospesa, su tutto il territorio comunale, qualsiasi pratica sportiva, ludica, ricreativa e ogni attività motoria svolta all'aperto, in luoghi pubblici, anche in forma individuale, fino al 13 aprile c.a.;

Visto il DPCM 20 Aprile 2020;

Visto l'art. 54 comma 2 del D.L. n. 267 del 18/08/2000 che attribuisce alla persona del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana

ORDINA

L'ulteriore proroga dei termini previsti nell'ordinanza sindacale n. 15 del 20/03/2020 e, pertanto, la **sospensione, su tutto il territorio comunale, di qualsiasi pratica sportiva, ludica, ricreativa e di ogni attività motoria svolta all'aperto, in luoghi pubblici, anche in forma individuale, fino al 3 Maggio c.a. incluso.**

Si ricorda che l'uscita con gli animali domestici è consentita solo nelle immediate vicinanze della propria abitazione e per il tempo strettamente necessario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione territoriale di Roma, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del

D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00";

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Santa Marinella.

F.TO AVV. PIETRO TIDEI
